

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

---

48° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1998

---

**Presidenza del vice presidente ASCIUTTI**

### INDICE

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

*(3167) Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonchè modifiche alla normativa sui beni culturali*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 2, 7

MASULLO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), relatore alla Commissione . . . . . 2

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 16.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(3167) *Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonchè modifiche alla normativa sui beni culturali***

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonchè modifiche alla normativa sui beni culturali».

Prego il senatore Masullo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, il disegno di legge in esame riguarda l'istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e altri temi che a questo si collegano e si inserisce in una serie di provvedimenti che il Ministro per i beni culturali sta meritoriamente cercando di mettere in piedi per finalmente dare risposte efficaci a un bisogno fondamentale della società italiana contemporanea, quello della fruizione, della valorizzazione pubblica dei beni culturali, intesi non soltanto come passivo deposito di memorie ma anche e soprattutto come vita propulsiva di creatività.

Non bisogna nascondersi che in questo campo resistono preoccupazioni, e vorrei dire anche pregiudizi, di natura diversa: da un lato c'è la preoccupazione che non vada disperso in una molteplicità di episodi tra di loro slegati, affidati a improvvisazioni di vario genere, soprattutto di carattere organizzativo e finanziario, il grande potenziale di carica creativa che è certamente presente nella cultura italiana contemporanea; dall'altro, però, rimane il pregiudizio su un'interferenza condizionante dello Stato come organismo politico nel momento in cui lo Stato ponesse in qualche modo mano a una forma di mecenatismo che, essendo di carattere pubblico, non per questo non avrebbe, anzi forse avrebbe di più i caratteri dell'interesse al condizionamento di coloro a cui questo mecenatismo si rivolge. È una preoccupazione quest'ultima aleggiata anche nelle discussioni precedenti e ad essa bisogna dare una risposta chiara; ed è in questo quadro che si inserisce il disegno di legge al nostro esame.

Con esso, come risulta perfino dal punto di vista letterale della sua stesura, si giunge alla modifica della legge n. 352 dell'ottobre 1997 su cui, in sede di approvazione, l'Aula del Senato e prima ancora questa Commissione avevano espresso delle perplessità, perplessità che furono vinte dall'esigenza di non allungare ulteriormente l'iter del provvedi-

mento. L'Aula presentò però un ordine del giorno a cui il Governo rispose con l'impegno a rivedere la materia ed a questo oggi puntualmente si provvede nell'articolo 5 del testo al nostro esame.

Va aggiunto che, purtroppo, da un punto di vista concettuale, siamo ancora troppo spesso abituati a concepire lo Stato come una struttura di potere (in cui quindi la politica è espressione degli interessi dei gruppi dominanti), che nel momento in cui esercita alcune sue prerogative o facoltà quale quella del sostegno delle attività culturali, finisce, secondo questa consuetudine di pensiero, per condizionare la creatività che per sua natura non può essere condizionata, ma deve essere, viceversa, preservata nella sua totale libertà. Se noi però ci abituiamo a considerare finalmente lo Stato non come il sistema del potere che di volta in volta viene detenuto da questo o da quel gruppo, ma come nient'altro che un sistema di regole e di strumenti messi al servizio della collettività come una condizione di elevazione della vita civile nel suo complesso (certo il cammino è lungo ma dobbiamo avere il coraggio di affrontarlo), allora ci si rende anche conto che, con l'iniziativa di provvedere a un sistema di istituzioni che siano dello Stato e che al tempo stesso garantiscano la maggiore indipendenza possibile alle attività creative che queste istituzioni si propongono di sostenere, noi ci avviamo alla soluzione di un difficile dilemma. Questo è ancor più evidente soprattutto quando, come in questo disegno di legge, appare con notevole chiarezza che la preoccupazione dello Stato di sostenere lo sviluppo delle attività culturali non può dare luogo al sospetto di interesse particolare di un particolare gruppo di potere, in quanto lo Stato non fa che promuovere delle condizioni in cui l'iniziativa privata trovi il suo canale istituzionale e possa esercitarsi con la massima indipendenza.

Mi sembra di poter aggiungere che questo tema fondamentale trova nel disegno di legge in esame, con tutti gli accorgimenti e i ritocchi che dopo un dibattito approfondito vi si possono apportare, una risposta di fondo sostanzialmente positiva.

Passando ora all'analisi dell'articolato, mi resta da sottolineare che la prima parte del disegno di legge è di carattere costitutivo; in essa si prevede infatti la costituzione di una serie di strutture che possano esercitare una funzione di sostegno e di stimolo alla libera creatività della nostra cultura nel campo delle arti, intendendosi per arte, qui forse ancora in senso stretto, quello che comunemente si intende per arte, cioè l'arte figurativa, quella compositivo-architettonica e le arti di carattere audiovisivo. Non si tocca, per esempio, il problema delle arti musicali o di altre possibili manifestazioni artistiche, come il teatro. In questi limiti, nell'articolo 1 è prevista l'istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee. Questo Centro, come si legge nella relazione introduttiva al disegno di legge, utilizzerà le strutture dell'attuale caserma Montello, sita in via Guido Reni, che finalmente è stata sottratta all'uso militare e sarà restituita a quello che oggi è l'esercizio più efficace di affermazione dell'identità nazionale, cioè l'esercizio della creazione culturale.

Il Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee è destinato a «raccolgere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali

della cultura visiva internazionale, favorire la ricerca, nonché svolgere manifestazioni e attività connesse». Si tratterà dunque di un Centro polivalente, dal momento che con esso non ci si limiterà a raccogliere e conservare i documenti e le testimonianze materiali delle culture visive, ma si cercherà anche – come si afferma nel comma 1 dell'articolo 1 – di favorire la ricerca e lo svolgimento di manifestazioni e attività connesse.

A mio parere, è stata trovata una formula abbastanza felice; infatti, per esempio, quando visitiamo i musei, ci colpisce il fatto che questi siano come delle eleganti – non sempre, ma spesso – vetrine, di fronte alle quali bisogna solo passare lentamente, soffermandosi per il tempo necessario ad una semplice ammirazione. Peraltro, nelle nostre scuole, che sono i luoghi della formazione specifica e della costituzione della cultura, l'oggetto dell'insegnamento di storia dell'arte è puramente cartaceo, è una rappresentazione inadeguata. Per questo motivo, ritengo che sia un fatto di grande valore innovativo e produttivo di effetti positivi l'istituzione di un Centro in cui venga esibito il documento materialmente concretato e, al tempo stesso, sia consentita la prossimità del fruitore intesa non come mera contemplazione, ma come esercizio di un'attività di apprendimento dialetticamente costruito attraverso la didattica e l'esperienza della ricerca.

Il Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee comprenderà al suo interno due strutture museali: il Museo delle arti contemporanee e il Museo dell'architettura; in tal modo, si assicura la compresenza della parte espositiva e documentaria e di quella attivamente didattica e di ricerca.

Al comma 2 dell'articolo 1 è prevista l'istituzione del Museo dell'audiovisivo, che sorgerà nell'ambito della Discoteca di Stato. Quest'ultima, così, non rimane un mero deposito archivistico della produzione del materiale sonoro in dischi, ma diventa una struttura animata. Il Museo dell'audiovisivo infatti ha il compito di raccogliere e conservare i materiali sonori, visivi e multimediali, realizzati con metodi tradizionali o con tecnologie avanzate, assicurandone la fruizione pubblica.

Al comma 3 è prevista l'istituzione del Museo della fotografia, anche se nel testo non è indicato dove sarà collocato (comunque, nella relazione introduttiva si accenna a Milano).

Occorre sottolineare, poi, l'innovazione contenuta nel comma 4, ove si assicurano al Centro una dinamica ed un'efficacia che generalmente non vengono riconosciute alle istituzioni di carattere statale, burocraticamente concepite e amministrate. Infatti, si attribuisce al Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee, alla Discoteca di Stato ed al Museo della fotografia l'autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Naturalmente, ci si riserva di stabilire, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, l'ordinamento interno e le modalità di funzionamento di tali istituti.

Infine, negli ultimi commi dell'articolo 1, si stabilisce la dotazione finanziaria necessaria alla vita del Centro e dei musei, prevista per tre differenti scopi. Al fine di provvedere all'adeguamento delle sedi e all'allestimento delle strutture nella loro consistenza materiale, è autorizzata una

spesa annua di lire 30 miliardi per gli anni 1998, 1999 e 2000, per uno stanziamento complessivo di 90 miliardi. Per il funzionamento del Centro e dei musei, invece, è autorizzata la spesa di 5 miliardi ogni anno a decorrere dall'anno 2000. Infine, dal momento che non è sufficiente allestire le strutture e garantire il normale funzionamento, ma occorre anche riempirle di alcuni contenuti, è autorizzata una ulteriore spesa di 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per un totale di 15 miliardi.

Una delle facce dell'innovazione a cui accennavo nell'apertura della mia relazione è contenuta nell'articolo 2, relativo all'attività didattica nei musei, finalmente non più intesa come quella stanca ed episodica – e da noi purtroppo molto poco praticata – forma di avvicinamento delle scolaresche al museo, che diventa semplicemente il luogo di rare passeggiate scolastiche. Viceversa, si prevede che la stessa amministrazione museale si organizzi per garantire un'attività didattica mirata alla formazione di determinate esperienze nell'ambito del pubblico, soprattutto di quello che frequenta la scuola.

Anche qui si sottolinea che le spese per questa attività debbono considerarsi fra quelle che il Ministero come tale deve provvedere a approfondire e perciò nelle stesse unità di previsione del suo bilancio deve identificarsene la specie.

Nell'articolo 3 si riprende un tema già affrontato in provvedimenti precedenti e a cui ho fatto cenno all'inizio della mia relazione, soffermandomi sull'esigenza di superare il sospetto di un'egemonia del potere politico nei riguardi dell'attività creativa, laddove il potere politico si decide a sostenere tale attività. Nell'articolo, infatti, si riprende l'idea, già presente, ripeto, in alcuni provvedimenti precedenti di questo Ministro, della partecipazione dello Stato a fondazioni. L'intervento dello Stato è visto cioè non come quello di un mecenate sovrano e dispotico, bensì di un soggetto che, avendo la forza propulsiva di una istituzione pubblica, si pone a disposizione di altri soggetti per stabilire con essi un'attività di carattere societario. Vengono qui ribadite le forme di attività identificabili con la fondazione a cui il Ministero partecipa con altri soggetti, pubblici o privati, e nella cui costituzione il Ministero pone come propria parte la concessione d'uso di determinati beni culturali. Naturalmente nell'atto costitutivo deve essere previsto che il diritto d'uso è condizionato alla riserva che, laddove la fondazione cessasse di funzionare, l'uso del bene culturale pubblico verrebbe restituito allo Stato. Lo statuto della fondazione deve prevedere, inoltre, l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico, che non è di nomina politica, ministeriale, ma è costituito da rappresentanti dei fondatori, con professionalità e competenze specifiche rispetto ai compiti della fondazione e che è presieduto – questo solo si riserva il Ministero – da una personalità del mondo della cultura nominata dal Ministro per i beni culturali e ambientali. Abbiamo un comitato, quindi, che può essere più o meno ampio e la cui composizione e distribuzione proporzionale è determinata dalla stessa volontà dei soggetti tutti, pubblici o privati che siano. Se si trovano molti soggetti pubblici e ancor più privati disposti a mettere mano alla costituzione della fondazione, avremo un comitato molto largo

in cui la presenza dello Stato è ridotta alla nomina del presidente, identificato in una personalità del mondo della cultura.

L'articolo 4 riguarda le scuole di restauro e anche questo è un capitolo molto interessante. Attualmente in Italia ci sono due scuole pubbliche di grande prestigio, l'Istituto centrale per il restauro di Roma e l'Opificio delle pietre dure di Firenze; ora l'articolo 4 prevede che si possano costituire delle loro sezioni che andrebbero a funzionare presso gli istituti dipendenti dal Ministero.

L'articolo 5 risponde alla questione che ho ricordato in apertura, vale a dire la risposta che il Ministero si era impegnato a dare all'ordine del giorno presentato dal Senato in occasione della discussione e dell'approvazione della legge n. 352 del 1997. Per la parte di esso relativa alla soppressione di una serie di indicazioni previste nell'articolo 2 della stessa legge n. 352, nell'articolo 5 del provvedimento in discussione viene stabilita l'abrogazione dei commi da 1 a 7 dell'articolo 2 della legge n. 352, cioè di tutta quella parte che riguarda la programmazione delle attività culturali che allora parve a molte forze politiche e al Parlamento nel suo insieme un'interferenza ancora troppo pesante della politica nell'iniziativa di carattere privato. In questo stesso articolo 5 si sostituiscono poi i commi 8 e 9 dell'articolo 2 della legge n. 352, affinché possa essere garantita in modo visibile la destinazione delle somme che soggetti privati attribuissero allo Stato per attività di carattere culturale. Infatti con esso si prevede che le somme erogate da soggetti pubblici o privati in favore dello Stato a titolo di partecipazione o interventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per il trasferimento agli organi del medesimo Ministero: c'è dunque un'assegnazione diretta, senza mediazioni, di queste somme alle pertinenti unità previsionali del Ministero per i beni culturali. Inoltre si attribuisce, e credo su questo ci si possa fermare, una dotazione di 250 milioni l'anno quale quota a carico delle sovrintendenze per spese connesse alle attività culturali previste dall'articolo 7 della legge n. 352.

Mi rimane ora da illustrare la risposta fornita all'ordine del giorno presentato in Parlamento relativamente alla parte dell'articolo 12 della stessa legge n. 352 concernente i generatori *aerosol* per vernici. Con l'articolo 5 si introduce una modifica che solleva sostanzialmente i produttori di tali vernici da alcune loro preoccupazioni circa l'eccessiva onerosità delle disposizioni che ad essi fanno capo. È lasciata cioè ai produttori la scelta fra indicare sui contenitori la composizione chimica delle vernici utilizzate e dei prodotti per rimuoverle e comunicare preventivamente al Ministero la formula adottata, sistema certamente più economico.

All'articolo 6 viene integrata la legge n. 420 del 1997, concernente le celebrazioni, stabilendo, finalmente, un *budget* a regime di 13 miliardi all'anno a partire dal 1997.

All'articolo 7 si stabilisce un finanziamento ulteriore per il Comitato di coordinamento per la salvaguardia della torre di Pisa e all'articolo 8 un

altro finanziamento integrativo per la continuazione dei lavori socialmente utili di competenza del Ministero per i beni culturali.

Rimane, infine, l'articolo 9 in cui si affronta la copertura finanziaria secondo le norme della nostra contabilità.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Masullo e rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,30*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. VINCENZO FONTI

